



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D.D.G. n. 775

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, (Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti ancora vigenti;
- VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", entrata in vigore dal 1° febbraio 2022;
- CONSIDERATO che il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) è attualmente svolto dalla società AON ITALIA SpA., in forza del contratto di appalto Rep. 347/2018 (Registrazione Serie1T, numero 4234 del 27/07/2018) e del successivo rinnovo Contratto Rep. 403/2022 – serie 1T n. 4864 del 16/09/2022 sino al 12/09/2023;
- CONSIDERATO che il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo rappresenta per l'Università una necessità, in considerazione della sempre crescente complessità che caratterizza i contratti assicurativi a garanzia delle attività e del patrimonio dell'Università, nonché per la valutazione del profilo di rischio più adeguato, per i rapporti con le compagnie assicuratrici di riferimento che richiedono sempre più elevati livelli di qualificazione e specificità professionale;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/06/2023 con la quale è stato disposto, tra l'altro:
- l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di consulenza ed



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

assistenza assicurativa (brokeraggio) in favore dell'Ateneo, per un periodo di 48 mesi, con l'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 24 mesi e di proroga tecnica, mediante procedura aperta, telematica a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto a base di gara di euro 237.007,22 oltre Iva, previa approvazione della documentazione di gara;

- di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento alla Dott.ssa Daniela Severelli, in servizio presso l'Ufficio Gare dell'Ateneo;

VISTA la legge n. 135/2012 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Universitarie, di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

VISTO il comma 583 della Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019, n. 160), che prevede l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito;

VERIFICATO che al momento non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e ss.mm.ii., né Accordi Quadro, né Sistemi Dinamici di Acquisizione, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli necessari all'Ateneo, per cui si ritiene che sussistano le condizioni per procedere all'affidamento e all'esecuzione di un appalto autonomo;

RICHIAMATO il D.lgs. 209/2005 che ha disciplinato l'attività del broker e ne ha previsto l'obbligo di iscrizione al R.U.I., stabilendo che il broker è colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione soggetti che intendono provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando direttamente alla loro esecuzione;

VISTO l'art. 106 del Codice delle assicurazioni private che prevede espressamente che: *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*;

PRESO ATTO che l'attività di intermediazione assicurativa oggetto di gara non comporterà



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

alcun onere a carico dell'Università, in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie Assicuratrici, con le quali sono stipulati i contratti dell'Università e che la prestazione in favore del broker risulta dunque inglobata nel premio che spetta alla società assicurativa ai sensi delle condizioni di polizza che contengono tutte la c.d. "clausola broker";

**TENUTO CONTO** che l'appalto non è suddiviso in lotti poiché prevede la fornitura di servizi omogenei per i quali è indispensabile che ci sia una visione e gestione unitaria sull'esposizione ai rischi dell'intero Ateneo;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell'appalto è pari a 237.007,22 (IVA esclusa). L'importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara (Cod. C.I.G.);

**CONSIDERATO** che l'importo massimo presunto della fase principale dell'appalto è pari a € 145.850,60 (iva esclusa), per la durata di 48 mesi;

**CONSIDERATO** che negli atti di gara è stata prevista la facoltà per l'Ateneo:

- 1) di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. fino a 24 mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta per ciascun anno e secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato tecnico entro il limite di € 72.925,00 (IVA esclusa);
- 2) di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per un periodo di sei mesi entro il limite di € 18.231,32 (IVA esclusa), tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente;
- 3) qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto, e l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016

**CONSIDERATO** che, l'Ateneo si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto che, a suo insindacabile giudizio, ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che per la durata dell'appalto si è ritenuto opportuno prevedere un periodo di quattro (4) anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, che potrà anche essere eventualmente anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

**VALUTATE** le caratteristiche e le modalità del servizio, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis,



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

del D.lgs. 81/2008, i rischi legati ad interferenze sono stati stimati in euro zero 0,00;

- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 16 ed art. 95, comma 10, del Codice, trattandosi di servizi avente natura intellettuale non sono specificamente indicati i costi della manodopera;
- TENUTO CONTO della natura del contratto il subappalto non è consentito, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che l'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta telematica, a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 7, del D.lgs. 50/2016. Per cui gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi posto che l'elemento "offerta economica" assumerà la forma di un costo fisso, che consisterà nelle commissioni di Brokeraggio assicurativo nella misura fissa del 10%, secondo la disposizione del Codice dei Contratti, che prevede che *"...se l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso, gli operatori economici possono competere solo in base a criteri qualitativi."* (art. 95 c. 7 del Codice).
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 s.m.i. che recita espressamente: *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*, la procedura sarà espletata mediante la piattaforma U\_BUY modulo Appalti & Affidamenti AA,
- VISTO l'art. 3, comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016"* le spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui quotidiani graveranno sull'aggiudicatario, nella misura massima indicativa di euro 8.000,00 (euro cinquemila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto, all'Ateneo entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
- VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 che stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici"*;
- RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (c.d. Brokeraggio assicurativo) relativo alle attività dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, per la durata di quattro anni con l'eventuale opzione di rinnovo fino ad un massimo di 24 mesi e di opzione di



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

proroga tecnica sino ad un massimo di sei mesi, per un importo complessivo stimato in € 237.006,92 oltre iva e imposte come per legge;

- VISTO l'articolo 31 del Codice, che prescrive che *“l'amministrazione aggiudicatrice nomina un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”*;
- TENUTO CONTO della specifica professionalità e competenza della Dott.ssa Anna Daniela Severelli, dipendente dell'Ateneo ed in Servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziali – Ufficio Gare;
- RITENUTO di confermare la dott.ssa Anna Daniela Severelli, quale unità di personale in possesso dei requisiti di professionalità prescritti al par. 7.3, lett. a), delle sopra citate Linee Guida, per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento per l'intervento *de quo*;
- RICHIAMATI i compiti che il nominando RUP sarà tenuto ad espletare nell'ambito della procedura di affidamento, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del Codice degli Appalti, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l'altro, del Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO l'art. 113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente: *“[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. (. . . )*;
- VISTO l'art. 113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 s.m.i. che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*;
- VISTO l'art. 1.2, comma 2, del “Regolamento per la ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche” ai sensi dell'art. 113 decreto



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 emanato con D.R. 787 del 07/07/2020, che prevede espressamente che: *“Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi e/o forniture affidati mediante procedura di gara di importo, al lordo del ribasso d’asta, superiore a euro 8.000,00, qualora sia stato nominato il direttore dell’esecuzione.”*;

CONSIDERATO che l'appalto di servizi di cui trattasi è superiore alla soglia di cui all' art. 1.2, comma 2, del sopracitato Regolamento e pertanto possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., previsti per questa procedura di gara sono pari a € 4.740,15 da imputare al medesimo capitolo di spesa cui il contratto si riferisce.

### **DISPONE**

ART. 1 le motivazioni di cui al preambolo sono da intendere parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

ART. 2 di autorizzare, in esecuzione al deliberato del Consiglio d'Amministrazione di cui in premessa, l'indizione di una procedura aperta, telematica e sopra soglia, ai sensi degli artt. 59, 60 e 71 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) in favore dell'Ateneo, per un periodo di 48 mesi, con l'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 24 mesi e di proroga tecnica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto a base d'asta di euro 145.850,60 oltre Iva, per la durata di 48 mesi della fase principale.

ART. 3 di autorizzare l'Area Servizi Tecnici e Negoziati dell'Ateneo ad espletare la procedura di gara aperta, telematica a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. ai sensi degli artt. 59, 60 e 71 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) in favore dell'Ateneo, per un periodo di 48 mesi, con l'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 24 mesi e di proroga tecnica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto a base d'asta di euro 145.850,60 oltre Iva, per la durata di 48 mesi della fase principale.

ART. 4 di dare atto che per la natura della prestazione contrattuale non sono previsti oneri per le interferenze, (art. 26, c. 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008);



*Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

- ART. 5 di riservarsi la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice degli Appalti, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.
- ART. 6 di confermare che l'incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 sarà svolto dalla Dott.ssa Anna Daniela Severelli.
- ART. 7 di rinviare l'individuazione del Direttore dell'Esecuzione nonché dello staff di supporto al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.
- ART. 8 di accantonare, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, l'importo di € 4.740,15, pari al 2% dell'importo della presente procedura, per la corresponsione degli eventuali incentivi per funzioni tecniche;

Catanzaro, 26.06.2023

  
Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Sigilli